



**LE GIORNATE  
DELLA POLIZIA  
LOCALE**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO  
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

**RICCIONE 2007**  
19-22 SETTEMBRE PALAZZO DEL TURISMO

## **LA SICUREZZA RURALE**

**Roberto Galeotti,**  
Comandante Corpo Polizia Provinciale Firenze

**SPECIALE SICUREZZA URBANA E DEL TERRITORIO**  
Mercoledì 19 Settembre, pomeriggio

L'argomento della sicurezza dei cittadini, ha acquisito negli ultimi anni un sempre maggiore interesse politico e sociale sia per il diffuso aumento, almeno in scala locale dei fenomeni di micro-criminalità, sia per la maggiore percezione dei problemi legati alla possibilità di tutela dagli illeciti perpetrati a carico della persona, della proprietà, dei beni comuni e delle attività.

Rispetto al disagio ed al senso di insicurezza determinato dalla recrudescenza di talune specie di reato, varie sono state le reazioni politiche e giuridiche che hanno avuto lo scopo di permettere una maggiore efficacia in termini preventivi e repressivi da parte degli organi di Polizia, con risultati comunque non sempre efficaci.

I dati a disposizione permettono di collegare l'aumento dei reati e delle attività illecite sopra citate, sia alla trasformazione delle tradizionali attività malavitose, con particolare riguardo a quelle storicamente insediate in molte aree della penisola, sia alla nuova criminalità legata ai recenti processi di immigrazione.

La difficoltà di contrastare il fenomeno e l'aumento della diffusione di tali illeciti anche in aree non storicamente interessate ha visto accrescere l'impegno su tale argomento degli organi di Pubblica Sicurezza ed un sempre maggiore coinvolgimento anche delle forze di Polizia Locale.

Se le aree urbane e peri-urbane costituiscono l'ambito principale delle attività connesse con la Pubblica Sicurezza, in termini di personale impiegato e di gravità dei fenomeni, anche le aree rurali – seppur in modo disomogeneo - sono state interessate negli ultimi anni da un aumento dei problemi legati alla sicurezza dei cittadini, anche in relazione alle sensibili trasformazioni sociali avvenute negli ultimi anni, con un aumento generalizzato dell'età media e del numero di anziani della popolazione

autoctona a cui ha fatto riscontro un parallelo aumento del numero di immigrati, che soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri hanno portato variazioni sensibili nelle regole e nell'ordine di convivenza tradizionale.

Va sottolineato che in molti casi, proprio tale trasformazione nella compagine sociale, nei rapporti interpersonali e nelle tradizioni locali (si pensi ad esempio alla presenza, talvolta assai rilevante in termini di popolazione residente, in piccoli centri, di nuove colonie con diverse tradizioni culturali, religiose, alimentari, ecc.) è stata vissuta in modo traumatico nelle campagne e nei piccoli paesi. Tali comunità, infatti sono meno abituate a tali cambiamenti rispetto agli abitanti dei grandi centri urbani. Da ciò, anche indipendentemente all'aumento o meno dei reati contro la persona condotti dagli immigrati, si assiste proprio nelle comunità rurali ad un diffuso senso di insicurezza, legato al venire meno di un equilibrio secolare fondato sulla conoscenza reciproca, sulla presenza di basi culturali comuni, ed in generale derivato dal timore del nuovo e del diverso.

-

La gestione dell'argomento relativo alla sicurezza rurale, ancor più della sicurezza urbana, vede in prima linea la Polizia Locale (sia Municipale, sia Provinciale), che si ritrova a dover aggiungere molte nuove necessità ai compiti tradizionalmente svolti nell'ambito della Polizia Rurale.

Pur ritenendo necessario che la polizia locale che si trova ad operare fuori dai grossi insediamenti urbani debba necessariamente attivarsi nei confronti delle attività proprie della Pubblica Sicurezza al fine di rispondere in modo adeguato alle sopra citate esigenze, sarebbe tuttavia sbagliato che le nuove emergenze ponessero in secondo piano il campo di azione classico della Polizia Provinciale.

La Polizia Provinciale infatti costituisce in ampie aree di territorio rurale sia il presidio della sicurezza ambientale, sia, spesso e classicamente, il referente più prossimo, per tutti gli argomenti relativi al rispetto del territorio, delle attività e dei beni rurali.

La Polizia Provinciale, si ricorda, ha avuto, storicamente, un campo di azione disciplinato da una serie di norme relativamente specifiche, finalizzate soprattutto alla prevenzione e repressione di illeciti di carattere diverso dalla Pubblica Sicurezza, seppur intimamente collegate (oggi come al tempo dei primi provvedimenti giuridici che l'hanno formate).

I compiti della Polizia Provinciale, per la maggioranza del territorio extra urbano sono stati tradizionalmente, ed ai sensi delle norme di riferimento, quelli tipici della Polizia Rurale, avendo lo scopo generale di assicurare in ambiti territoriali definiti - ma in genere assai vasti - l' applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia, e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria, della vita sociale delle campagne e della tutela dell'ambiente.

La nascita del processo che ha portato all'attuale configurazione della Polizia Provinciale, si può individuare nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, con il quale comunque si individuano attività non tanto rivolte alla sicurezza della persona (almeno non direttamente) ma alla vigilanza di un territorio anche di ampie dimensioni (formato da zone rurali attinenti alla provincia od a comuni contigui), che comunque non giustificava nemmeno la creazione di una organizzazione simile a quella municipale.

Solo con il R.D. n. 1016 del 1939, si ha una prima attribuzione di competenze specifiche relative a compiti di Polizia Rurale, riferite alle guardie giurate comunali e campestri, a quelle dei consorzi idraulici e forestali ed alle guardie campestri, comunque esclusivamente riferite al controllo della attività venatoria. Alle Province, con tale Decreto si permette, di fatto, di organizzare dei servizi di vigilanza rurale, con proprie guardie giurate dipendenti. Agli effetti di un Decreto precedente (il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604), ma solo per le competenze relative alla vigilanza sulla pesca nelle acque interne, le Province avevano avuto il modo di organizzare un analogo servizio, nominando proprie Guardie che assumevano (ai sensi dell'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S.) la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'esigenza di formare un Servizio specifico di Polizia che si occupasse della sicurezza in ambito rurale, con compiti specifici di difesa della proprietà pubblica e privata, in realtà, era già stato definito con il R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 che all'art. 110 stabiliva che i Comuni avrebbero dovuto provvedere con specifici Regolamenti di Polizia Rurale alla gestione dei seguenti argomenti e di quanto altro non già regolamentato da altre leggi e regolamenti generali:

- 1) controllo sulla gestione comune dei pascoli e della pastorizia;
- 2) repressione e prevenzione di furti campestri;
- 3) controllo dei passaggi abusivi nelle proprietà private;
- 4) controllo sulla gestione delle acque consortili e delle acque pubbliche;
- 5) polizia stradale e controllo sulla manutenzione delle strade pubbliche;
- 6) gestione degli insetti, animali e piante nocive all'agricoltura.

La stessa Costituzione Repubblicana esplicita direttamente la necessità di adempiere ai compiti riguardanti la sicurezza rurale, all'art. 117 (nel testo originario, prima delle modifiche apportate con la Legge Costituzionale 3/2001), con il quale si affida alle regioni il compito di normare con appositi provvedimenti anche la materia "polizia locale, urbana e rurale".

Successivamente con il Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1 sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di polizia locale, urbana e rurale (in particolare l'art. 2)

#### **ART.2.**

SONO TRASFERITE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, PER IL RISPETTIVO TERRITORIO, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE SVOLTA DAGLI ENTI LOCALI.

LE REGIONI TRASMETTONO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE QUESTI SONO DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE.

RESTANO FERME LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI STATALI ATTINENTI ALLA PUBBLICA SICUREZZA

A seguito del trasferimento delle competenze, anche in effetto del collegato D.P.G.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e del successivo D.P.R. n. 616 del 1977, viene di fatto data vita alla Polizia amministrativa delle Province (ed all'attuale Polizia Provinciale), che rimane comunque ancora incentrata principalmente sul controllo dell'attività venatoria e della pesca. La vigilanza amministrativa sui regolamenti di Polizia Rurale è contestualmente demandata ai Comuni.

#### **Art. 9 D.P.R. n. 616 del 1977**

Polizia amministrativa.

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici

Per inciso si ricorda che non tutti i comuni, anche in Toscana, hanno via via provveduto nel tempo alla emanazione ed aggiornamento dei Regolamenti di Polizia Rurale. Nacquero in taluni casi, ove l'estensione del territorio rurale era maggiore, e furono istituiti parallelamente per il controllo, i servizi di Guardia Campestre, poi assorbiti per competenza nella Polizia Municipale e Provinciale.

Il cambiamento fondamentale nella ripartizione delle competenze tra comuni e province e, soprattutto nell'attuale individuazione dei diversi campi di azione tra Polizia Municipale e Polizia Provinciale si deve, in realtà, alla Legge n. 65 del 1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale".

Per gli effetti di tale legge anche i guardia-caccia/guardia-pesca ed in taluni casi le guardie campestri, assumono un ruolo giuridico definito e diverso dagli altri e precedenti servizi di vigilanza. Nascono i Corpi di Polizia Municipale e parallelamente di Polizia Provinciale, che divengono "Corpi di Polizia", con personale riconosciuto finalmente come agente/ufficiale di P.G..

La legge riesce automaticamente a distinguere i “campi di azione” dei due diversi corpi, attribuendo di fatto alla Polizia Provinciale i compiti di vigilanza relativi alle materie nelle quali le province hanno assunto la delega amministrativa.

Nonostante per la prima volta i compiti di Pubblica Sicurezza vengano riconosciuti ai sensi della L. 65/86 ai costituiti corpi di Polizia Municipale, stante quanto indicato all’art. 12 della suddetta Legge, permangono notevoli limitazioni per l’automatica attribuzione delle funzioni di P.S. per la Polizia Provinciale. Solo con la successiva L. 157/92 (ancora una volta specifica sull’attività venatoria) vengono chiariti i fondamentali aspetti legati alla qualifica di P.S e P.G. ed alla possibilità di svolgere attività di P.S. da parte della Polizia Provinciale.

Le materie delegate alle province, con una successiva serie di provvedimenti normativi statali, comportano l’accrescersi delle competenze della Polizia Provinciale che comunque continua ad essere il punto di riferimento per la vigilanza ambientale ed in ambito rurale: con la L. 142/90 (e succ. integrazioni tra cui il D.Lgs. 267/2000) la Polizia Provinciale assume le competenze relative alla salvaguardia dell’ambiente che si vanno a sommare a quelle relative alla tutela (e gestione) di fauna omeoterma ed ittica.

A tali competenze si aggiungono nel tempo quelle relative alla gestione dei Rifiuti (D. Lgs. 22/1997), alla tutela delle acque dall’inquinamento (D.Lgs. 152/99 e succ.) e quelle direttamente attribuite dal Codice della Strada con la modifica dell’art. 12 (intervenuta con D.L 151/2003).

Le Regioni, dal loro canto, hanno provveduto nel tempo a riempire altri spazi relativi alle competenze della Polizia Provinciale, sia di carattere ambientale, sia relative ad argomenti comunque connessi con il controllo e la repressione di illeciti in ambito rurale. Ad essa sono infatti sostanzialmente riferiti, in via prioritaria, i compiti di vigilanza e controllo in tutte le materie delegate alle Province. In tale accezione si viene tra l’altro a sfruttare in modo positivo - con indagini ed azioni di carattere sia penale che amministrativo - la possibilità di accertare in tempi rapidi la

rispondenza/esistenza delle specifiche autorizzazioni (provinciali) per le attività su cui si compie il controllo.

Ecco, ad esempio per la Polizia Provinciale della Toscana, alcune delle principali norme di riferimento nell'ambito dell'attività quotidiana, ulteriori rispetto alle leggi e regolamenti relativi alla caccia e pesca:

- **vigilanza sulla circolazione fuoristrada dei mezzi a motore** (L.R.T. 27.06.1994 n.48);

- **protezione fauna, flora e ambiente** (L.R.T. 10.12.98 n. 88):

**Art. 17**

*- Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze*

**1.** Nella materia "protezione della fauna e della flora" di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riservati alla Regione i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

**2.** Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione e in particolare le funzioni in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco

- **Vigilanza sulla conservazione e gestione dei Funghi epigei e tartufi** (L.R.T. 22.3.99 n. 16 e succ.);

- **Protezione e Controllo sulla gestione degli ambienti forestali** (L.R.T. 21.3.2000 n. 39);

- **prevenzione e repressione degli incendi boschivi** (ordinanze e annuali)

- **conservazione della Biodiversità** (L.R.T. 6.04.2000 n. 56)

- **rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale inclusi i regolamenti edilizi** (L.R.T. 3.01.2005 n. 1 Norme Governo del Territorio);

- **controllo sulle strutture ricettive e sugli agri-turismo** (L.R.T. 42/2000)

- **monitoraggio e prevenzione dell'utilizzo di esche avvelenate** (L.R.T. 39/2001)

Il campo di azione della Polizia Provinciale in ambito di attività connesse con la sicurezza rurale – intesa in senso lato – è divenuto quindi, attualmente, assai ampio, in forza alla chiara identificazione di tale corpo di polizia come principale (ed a volte, nei fatti, unico) soggetto di riferimento per la vigilanza (e gestione diretta degli eventi critici) di una sempre maggiore produzione normativa delle regioni.

Ecco che, accanto alla vigilanza sulle attività venatoria ed alieutica, l'agente ed ufficiale di Polizia Provinciale diviene anche gestore diretto delle emergenze di in ambito rurale.

Come insostituibile soggetto di riferimento per gli stessi cittadini nella maggioranza delle aree rurali, "la venatoria" è nel tempo diventata "polizia ecologica" ed a essa viene richiesto e delegato da altri soggetti una consistente serie di interventi: dal recupero della fauna in difficoltà, al monitoraggio delle specie protette; dalla repressione delle attività illecite connesse con la gestione dei rifiuti al monitoraggio ed alla didattica ambientale; dall'inquinamento delle acque e dell'aria al coordinamento delle guardie volontari (ambientaliste e venatorie); dal controllo dei predatori alla difesa delle colture agricole e dei beni rurali dalla fauna ungulata (in media almeno tre interventi al giorno/anno, solo per questa tematica, in Provincia di Firenze).

La sicurezza rurale è dunque anche:

- **tutela dei beni collettivi e dell'ambiente** (attività di protezione civile per la ricerca di persone scomparse e di assistenza in caso di eventi calamitosi; vigilanza sulle aree protette; vigilanza anti incendio boschivo; vigilanza sui tagli boschivi e sui fenomeni di dissesto idro-geologico; vigilanza sulle attività di raccolta e gestione della flora e della fauna minore);

- **pronto intervento per la sicurezza delle persone** (dagli interventi non rari per persone assalite da fauna selvatica od inselvatichita – dai tori, ai caprioli ad es.- alla vigilanza organizzata in aree rurali con forte presenza turistica); **preme sottolineare quanto sia divenuta importante ed insostituibile l'opera della Polizia Provinciale in questo particolare argomento. Sempre maggiore risulta l'impegno profuso per il pronto intervento in aree di crisi: solo la Polizia Provinciale ha la competenza ed i mezzi per catturare, abbattere e destinare i soggetti animali che divengono pericolosi per le persone ed i beni rurali. La P.P. interviene, inoltre, nell'arco delle 24 ore per i sinistri stradali causati dalla fauna selvatica, per l'assistenza alle persone coinvolte, per la prevenzione degli incidenti coordinando sovente le attività degli addetti alla**

gestione delle strade nella progettazione e collocazione delle difese attive e passive realizzate negli attraversamenti faunistici, nonché per il recupero delle carcasse dalla sede stradale.

- **tutela delle attività agricole e dei beni rurali** (con l'abbattimento/cattura in tempi od aree di divieto di caccia, con il coordinamento delle attività di gestione e vigilanza dei sempre più numerosi volontari; con la tutela della proprietà privata in merito alla circolazione dei veicoli o dei cacciatori; con la tutela della raccolta/cattura riservata dei prodotti agricoli, dei prodotti del sottobosco, della fauna)

- **tutela ecologica e sanitaria** (alla Polizia provinciale ci si rivolge per la salvaguardia della fauna ittica nelle aree inquinate o soggette a lavorazioni d'alveo, o per rendere vivibile l'ambiente idrico e scongiurare rischi sanitari nelle sempre più frequenti crisi di eutrofizzazione ed eccessivo riscaldamento delle acque; ad essa ci si rivolge nei casi di reperimento di carcasse di animali morti e nel monitoraggio delle zoonosi in collaborazione con le autorità sanitarie locali; alla Polizia Provinciale spetta il compito di monitorare e reprimere l'utilizzo di esche avvelenate).

- **sorveglianza continuativa delle aree rurali** (in tutti i servizi svolti, con copertura 24 ore, in tutte le aree percorribili con utilizzo di automezzi, fuoristrada, moto trial, natanti a motore, cavalli, servizi cinofili).

La Polizia Provinciale per il complesso delle attività svolte rappresenta dunque un elemento insostituibile nella garanzia del rispetto dell'ambiente, delle proprietà pubbliche e private e della sicurezza in ambito rurale.